Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 25 marzo 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate - il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 73 DEL 25 MARZO 1959:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per esami a cento posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo, gruppo A, grado 8°.

Concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria, gruppo B, grado 8° (XI dello Stato).

Concorso per esami a settantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria, gruppo B, grado 8° (XI dello Stato).

(1296-1297-1298)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1958, n. 1283.

Autorizzazione all'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dal comune di Gemona, di un appezzamento di terreno già utilizzato per la costruzione di case per senza tetto.

N. 1283. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dal comune di Gemona con atto 30 maggio 1957, di un appezzamento di terreno di mq. 9010, sito in quel capoluogo, frazione Ospedaletto, già utilizzato per la costruzione di case per senza tetto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1958, n. 1284.

Autorizzazione all'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dal comune di Deliceto, dell'edificio « ex Convento della Consolazione » e terreni annessi.

N. 1284. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dal comune di Deliceto con atto 14 giugno 1957, dell'edificio « ex Convento della Consolazione » e terreni annessi, già utilizzati per sede del Riformatorio giudiziario minorile.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1959, n. 95.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione dei Canonicati Razzanti Primo e Razzanti Secondo dal Canonicato Agrante Bracci-Razzanti nel Capitolo cattedrale di Matelica (Macerata).

N. 95. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fabriano e Matelica in data 29 maggio 1958, integrato con postilla senza data, relativo alla separazione dei Canonicati Razzanti Primo e Razzanti Secondo, dal Canonicato Agrante Bracci-Razzanti nel Capitolo cattedrale di Matelica (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1959, n. 96.

Autorizzazione all'Associazione canottieri Aurora, con sede in Abbiategrasso (Milano), ad acquistare un appezzamento di terreno in Abbiategrasso.

N. 96. Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1959, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione canottieri Aurora, con sede in Abbiategrasso (Milano), viene autorizzata ad acquistare in Abbiategrasso, per il prezzo di L. 1.400.000, un appezzamento di terreno di mq. 1546 per costruirvi un fabbricato da adibirsi a propria sede.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1959
Atti del Governo, registro n. 117, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 1958.

Determinazione del contingente numerico dei salariati non di ruolo, per gli Istituti di prevenzione e di pena, dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio 1958-1959.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'esercizio finanziario 1958-1959, per il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, il contingente dei salariati non di ruolo (temporanei);

Vista la proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente dei salariati non di ruolo, per gli Istituti di prevenzione e di pena, dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, è determinato, per l'esercizio finanziario 1958 1959, nel numero di quattrocentodiciassette (417) unità, di cui il quindici per cento deve essere riservato agli operai non di ruolo che possono essere classificati nella prima categoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1959
Registro n. 2 Presidenza foglio n 196

(1627)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1958.

Approvazione del 2° elenco dei Comuni colpiti dal terremoto del 6 dicembre 1957 nella zona dell'orvietano e territorio adiacente.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 141, riguardante la autorizzazione della spesa complessiva di L. 1.950.000.000 per la concessione dei sussidi statali in ragione del 50% per la riparazione dei danni causati dai terremoti verificatisi dal 3 ottobre 1943 al 31 dicembre 1957 nel territorio della Repubblica;

Ritenuto che, in base all'art. 1, primo comma, della legge stessa è necessario determinare i Comuni della zona dell'orvietano e territorio adiacente colpiti dal terremoto del 6 dicembre 1957;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1958, n. 803, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1958, registro n. 38 Lavori pubblici, foglio n. 354, col quale è stato approvato un primo elenco di Comuni colpiti dal detto terremoto;

Visto il risultato degli ulteriori accertamenti eseguiti dai competenti organi tecnici;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 141, il seguente secondo elenco dei Comuni della zona dell'orvietano e territorio adiacente colpiti dal terremoto del 6 dicembre 1957:

1) Acquapendente
2) Bagnoregio
3) Bolsena
4) Grotte di Castro
5) Lubriano
6) San Lorenzo Nuovo

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1958

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1959
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 162

(1628)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1959.

Consolidamento degli abitati di Brognaturo, in provincia di Catanzaro, e di Torano Castello, in provincia di Cosenza, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento degli abitati appresso indicati, minacciati da movimenti franosi;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro;

Decreta:

I seguenti abitati sono da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8:

Provincia di Catanzaro: Brognaturo.
Provincia di Cosenza: Torano Castello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1959

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1959
Registro n. 10, foglio n. 117

(1625)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona meridionale del territorio comunale di Camerota (Salerno).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Salerno, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 novembre 1956, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compi-

lato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona meridionale del territorio comunale di Camerota (Salerno);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Camerota;

Vista l'opposizione prodotta contro la suddetta proposta di vincolo dall'avv. Giuseppe Talamo;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, oltre a costituire un quadro naturale di non comune bellezza, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visione di uno dei più suggestivi e incantevoli tratti costieri del Tirreno inferiore;

Decreta:

La zona meridionale del territorio del comune di Camerota (Salerno) e cioè tutti gli immobili compresi nei fogli di mappa 1/*A*, 8/*A*, 9/*A*, limitatamente alla zona a valle della strada da Palinuro (che parte dal fiume Mingardo); nel foglio di mappa 10/*A*, limitatamente agli immobili a valle della strada vicinale Sant'Antonio; tutti gli immobili compresi nei fogli di mappa 11/*A*, 12/*A*, 13/*A*, 14/*A*, 15/*A*, 16/*A*, 17/*A*, 18/*A*, 19/*A*, 24/*A*, 25/*A*, 27/*A*, 28/*A*, 29/*A*, 30/*A*, 31/*A*, 32/*A*, 33/*A*; nonchè gli immobili del foglio 23/A a valle di una direttrice a 500 metri dal litorale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Camerota provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per la marina mercantile
SPATARO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

Stralcio verbale n. 12

L'anno millenovecentocinquantasei, il giorno dieci del mese di novembre, alle ore 11, nella sede della Provincia, si è riunita la Commissione provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche

Sono presenti il soprintendente ai monumenti della Campania arch Riccardo Pacini, che presiede per delega del prof S. Visco, il presidente dell'Ente provinciale per il turismo avv. Girolamo Bottiglieri, l'arch. Ezio De Felice e il comm. Matteo Scaramella

Assistono il segretario dott. Venturino Panebianco.

Aperta la seduta, si passa senz'altro alla trattazione dei singoli oggetti posti all'ordine del giorno:

1) CAMEROTA - Imposizione del vincolo su talune zone di rilevante interesse panoramico e paesistico.

Dopo il sopraluogo effettuato il 26 ottobre u s., la Commissione, ad unanimità, riaffermando la necessità di vincolare determinate zone di notevole interesse panoramico e paesistico in agro del comune di Camerota e tenuto conto delle particolari caratteristiche naturali e panoramiche della località che è una delle più attraenti zone litoranee del Tirreno inferiore, delibera di sottoporre al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, comma quarto), la parte meridionale del territorio del comune di Camerota: e cioè, com'è indicato nella planimetria in atti, la parte degli immobili compresi nei fogli di mappa 1/*A*, 8/*A*, 9/*A*, e precisamente quelli a valle della strada da Palinuro (che parte dal fiume Mingardo), e nel foglio 10/*A*, limitatamente agli immobili a valle della strada vicinale Sant'Antonio, e tutti gli immobili compresi nei fogli di mappa 11/*A*, 12/*A*, 13/*A*, 14/*A*, 15/*A*, 16/*A*, 17/*A*, 18/*A*, 19/*A*, 24/*A*, 25)/*A*, 27/*A*, 28/*A*, 29/*A*, 30/*A*, 31/*A*, 32/*A*, 33/*A*, nonchè gli immobili del foglio 23/*A*, a valle di una direttrice a 500 m. dal litorale.

(*Omissis*).

Del che il presente verbale, che, previa lettura, si approva.

Il vice presidente: Riccardo PACINI

(1629)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 26 marzo 1958, n. 425 « Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato », pubblicata nel « supplemento ordinario » alla *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 29 aprile 1958, alla pagina 38, art 212 punto *d*), ove è detto « . . . nei reparti scorte e magazzini . . . » leggasi: « . . . nei reparti scorte *dei* magazzini . . . ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale sito in sponda sinistra del torrente Lavino, in comune di Monte San Pietro (Bologna).

Con decreto 21 gennaio 1959, n. 1258, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale sito lungo la sponda sinistra del torrente Lavino, in comune di Monte San Pietro (Bologna), segnato nel catasto dello stesso Comune, al foglio 37, mappale 106, e al foglio 44, mappale 254, di complessive are 44,41, ed indicato nella planimetria 7 dicembre 1957, in scala 1.2000, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1614)

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1959, registro n. 75 bilancio Trasporti, foglio n 255, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Mastroianni Carmine avverso il decreto del Prefetto di Caserta del 30 novembre 1956, n 65890, con il quale, in dipendenza dei decreti del Ministero dei Trasporti, n. 1146 del 10 aprile 1955 e n. 2400 del 26 luglio 1955, ha autorizzato, in favore della Compagnie des Chemins de Fer du Midi de l'Italie, l'occupazione temporanea per anni 2 di mq. 500 di terreno siti in comune di Castel di Sasso, di proprietà del ricorrente, necessario per la ricostruzione della linea ferroviaria Santa Maria Capua Vetere - Piedimonte d'Alife.

(1618)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Altamura

Con decreto Ministeriale in data 4 dicembre 1958, n. 9439, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tamborra Vito, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Melfi-Castellaneta, in agro di Altamura, estese mq. 2643 riportate in catasto nella maggiore estensione della particella n. 191 e alla particella n. 196 del foglio di mappa n. 221, e nella planimetria tratturale con i numeri 346/*a*, 347/*a*, 346/*c*, e 347/*c*.

(1604)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Agnone

Con decreto Ministeriale in data 30 giugno 1958, n. 9418/1239, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Galasso Vincenzo fu Antonio, della zona demaniale facente parte del tratturello Sprondasino-Castel del Giudice, in agro di Agnone, estesa mq. 467, non riportata nel catasto descrittivo e confinante con beni di proprietà dell'acquirente, con villa comunale e con restante suolo demaniale; distinta nella planimetria con la lettera *A*.

(1605)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Palata

Con decreto Ministeriale in data 24 aprile 1958, n. 51147/10196, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Graziani Orazio fu Giovanni, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Ateleta-Biferno in agro di Palata, estese complessivamente mq. 46.000, riportate in catasto alla particella n. 80 (parte) e nella maggiore estensione del mappale 64 del foglio di mappa n. 32 e nella maggiore estensione del mappale n. 15 del foglio di mappa n. 37; nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 80/*b*, 64/*b* e 15/*b*.

(1606)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Trani

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, numero 36054/5151, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Mininni Antonietta fu Vincenzo, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Barletta-Grumo, tronco di Trani e Corato, estese mq. 607, riportate nel catasto alle particelle numeri 217/*z*, 109/parte e 261/parte del foglio di mappa n. 108, e nella planimetria tratturale con i numeri 328, 43 e 44.

Con decreto Ministeriale in data 19 agosto 1957, n. 75345/8753, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Bafunno Nunzia fu Leonardo, delle zone demaniali facenti parte del tratturo Barletta-Grumo, tronco di Trani e Corato, estese complessivamente mq. 5826, riportate nel catasto alle particelle numeri 144/*i*, 145/*i*, 144/*l*, 145/*l*, 144/*m*, 145/*m*, 144/*r*, 145/*r*, 145/*z* del foglio di mappa n. 105 e nella planimetria tratturale con i numeri 242, 243, 244, 249 e 254.

Con decreto Ministeriale in data 26 agosto 1957, n. 75347/8751, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Quacquarella Angela fu Antonio, della zona demaniale facente parte del tratturo Barletta-Grumo, tronco di Trani e Corato, estesa mq. 623, riportata nel catasto alla particella n. 145/*v* del foglio di mappa n. 105 nella planimetria tratturale con il n. 253.

(1608)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di San Severo

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, numero 12207/2466, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Martignetti Francesco fu Matteo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estesa mq. 6497, riportata in catasto alla particella n. 62, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 45 e nella planimetria tratturale con il n. 62/*h*.

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, numero 24698/4314, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Cavaliere Antonio fu Luigi, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estese mq. 17439, riportate in catasto alla particella n. 24, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 47 e nella planimetria tratturale con i numeri 24/*c*, 24/*l*, 24/*q*, 24/*r*.

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, numero 14935/3240, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Pascucci Emiddio-Nicola fu Pasquale, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estesa mq. 6350, riportata in catasto alla particella n. 99, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 19 e nella planimetria tratturale con il n. 99/*f*.

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, numero 50496/9643, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Campobasso Vincenzo fu Savino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estese mq. 435 e mq. 6261; riportate in catasto alla particella n. 37, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 20 e alla particella n. 72, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 25, nonchè nella planimetria con i numeri 37/*n* e 72/*c*.

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, numero 50497/9642, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Augenti Giuseppe di Francesco, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estese mq. 6411 e mq. 6723, riportate in catasto alla particella n. 15, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 18 e alla particella n. 14, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 49, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 15/*n* e 14/*g*.

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, numero 50489/9636, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Bonaventura Alfredo fu Luigi, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estese mq. 5649, mq. 1034, mq. 6518, riportate in catasto alla particella n. 37, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 20, alla particella n. 72, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 25 e alla particella n. 81, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 43, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 37/*m*, 37/*o*, 72/*b* e 81/*i*.

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, numero 50504/9635, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Minischetti Leonardo fu Antonio, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estese mq. 12841, riportate in catasto alla particella n. 62, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 45 e nella planimetria tratturale con i numeri 62/*f* e 62/*g*.

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, numero 50505/9634, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Pistillo Michele fu Giuseppe-Salvatore, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estese mq. 8510 e mq. 6016, riportate in catasto alla particella n. 34, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 46 e alla particella n. 35, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 46 nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 34/*g* e 35/*g*.

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, numero 50506/9633, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Colucci Matteo di Giuseppe, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estesa mq 6980, riportata in catasto alla particella n. 62, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 45 e nella planimetria tratturale con il n 62/*l*.

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, numero 58842/9632, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Troiano Angiolina fu Vincenzo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estesa mq 6345, riportata in catasto alla particella n. 99, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 19 e nella planimetria tratturale con il n. 99/*b*.

Con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1957, numero 58843/9631, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Minischetti Antonio fu Gioacchino, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », tronco di San Severo, estesa mq. 6714, riportata in catasto alla particella n. 37, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 20 e nella planimetria tratturale con il n. 37/*l*.

(1612)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto Ministeriale in data 30 agosto 1958, n. 38025/7866, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Gentile Carmine fu Nicola, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle Montesecco, in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 69, riportata in catasto alla particella n. 776 a frazionare, del foglio di mappa n. 56, e nella planimetria tratturale con il n. 776/*s*.

Con decreto Ministeriale in data 30 agosto 1958, n. 38024/7865, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Pezzotta Angelomichele fu Nicolamaria, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle-Montesecco, in Montenero di Bisaccia, estesa mq 67, riportata in catasto alla particella n. 776, a frazionare, del foglio di mappa n. 56, e nella planimetria tratturale con il n. 776/*r*.

Con decreto Ministeriale in data 30 agosto 1958, n. 38023/7864, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Ascenzo Osvaldo di Zenone, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle Montesecco, in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 69, riportata in catasto alla particella n. 776, a frazionare, del foglio di mappa n. 56, e nella planimetria tratturale con il n. 776/*q*.

Con decreto Ministeriale in data 30 agosto 1958, n. 38022/7863, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Pezzotta Giovanni fu Nicolamaria, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle-Montesecco, in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 72, riportata in catasto alla particella n. 776, a frazionare, del foglio di mappa n. 56, e nella planimeria tratturale con il n. 776/*p*.

Con decreto Ministeriale in data 30 agosto 1958, n. 26196/7861, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Gentile Antonio di Vittorio, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle Montesecco, in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 75, riportata in catasto alla particella n. 776, a frazionare, del foglio di mappa n. 56, e nella planimetria tratturale il n. 776/*n*.

Con decreto Ministeriale in data 30 agosto 1958, n. 38021/7862, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Muzio Michele di Zenone, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle-Montesecco, in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 73, riportata in catasto alla particella n. 776, a frazionare, del foglio di mappa n. 56, e nella planimetria tratturale con il n. 776/*o*.

(1609)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « architettura tecnica » presso la Facoltà di ingegneria della Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell Università di Padova è vacante la cattedra di « architettura tecnica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1646)

Vacanza della cattedra di « chimica applicata » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di « chimica applicata », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1647)

Vacanza della cattedra di « lingua e letteratura inglese » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università statale di Milano è vacante la cattedra di « lingua e letteratura inglese » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1648)

Vacanza della cattedra di « archeologia e storia dell'arte greca e romana » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Padova è vacante la cattedra di « archeologia e storia dell'arte greca e romana » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1649)

Vacanza della cattedra di « patologia speciale medica e metodologia clinica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, è vacante la cattedra di « patologia speciale medica e metodologia clinica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1650)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

Il dott. Francesco Costa, nato a Francavilla Fontana (Brindisi) il 31 luglio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dell'Università di Bari il 7 novembre 1947, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1945-46.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(1616)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 2 marzo 1959 « Modificazioni al regolamento sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 7 marzo 1959, nella prima parte del penultimo comma della lettera *C* dell'art 8, in luogo di « Quattro almeno di dette terne debbono essere composte di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo di clinica medica generale o di patologia speciale medica o disciplina strettamente affine », leggasi « Quattro almeno di dette terne debbono essere composte di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo. Una di queste terne dovrà comprendere professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo di clinica medica generale o di patologia speciale medica o disciplina strettamente affine ».

(1651)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Gelli Ermenegildo, già esercente in Milano, via Paolo da Cannobio n. 5.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 100-MI.

(1580)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Ciantelli Sergio, già esercente in Valenza Po, via Savona n. 5.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 754-AL.

(1579)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di Azienda di credito

Si rende noto che, con decreto Ministeriale in data 20 marzo 1959, la Cassa di risparmio in Bologna è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico, previste dall'art. 10 della legge 12 agosto 1957, n. 752.

Il direttore generale: SCIPIONE

(1652)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 68

Corso dei cambi del 24 marzo 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,10	620,60	620,60	620,60	620,57	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	637,25	640,75	640,60	641 —	639,90	640,72	641,125	640,70	640,75	641 —
Fr Sv.	143,62	143,66	143,66	143,67	143,65	143,70	143,65	143,60	143,59	143,67
Kr D.	89,65	90,21	90,20	90,225	90,15	90,20	90,22	90,17	90,21	90,20
Kr N.	86,15	87,14	87,15	87,16	87,15	87,14	87,16	87,10	87,14	87,15
Kr Sv.	119,75	119,98	119,98	119,985	119,95	119,98	119,985	119,95	119,99	120 —
Fol.	164,25	164,41	164,42	164,4025	164,43	164,40	164,41	164,40	164,42	164,40
Fr B.	12,23	12,415	12,4125	12,417	12,40625	12,41	12,41375	12,40	12,41	12,415
Fr Fr.	126,50	126,58	126,61	126,60	126,61	126,60	126,59	126,57	126,58	126,60
Lst.	1747,50	1746 —	1746,10	1746,10	1746,10	1746,27	1746,15	1746,20	1746,20	1746,25
Dm. occ.	148,30	148,52	148,51	148,535	148,43	148,46	148,53	148,25	148,46	148,52
Scell. Austr.	23,99	23,965	23,965	23,9725	23,96	23,96	23,9675	23,95	23,93	23,965

Media dei titoli del 24 marzo 1959

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	69,825
Id. 3,50 % 1902	69,70
Id. 5 % 1935	100,275
Redimibile 3,50 % 1934	90,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,875
Id. 5 % 1936	99,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,875

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	101,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 marzo 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	641,062
1 Franco svizzero	143,66
1 Corona danese	90,222
1 Corona norvegese	87,16
1 Corona svedese	119,985
1 Fiorino olandese	164,406
1 Franco belga	12,415
100 Franchi francesi	126,595
1 Lira sterlina	1746,125
1 Marco germanico	148,532
1 Scellino austriaco	23,97

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	240846	9.050 —	Roncaglia *Caterina* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Perotti *Giuseppina* fu Domenico vedova Roncaglia, dom a Torino.	Roncaglia *Catterina* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Perotti *Giuseppa* fu Domenico vedova Roncaglia, dom a Torino.
Id.	240847	9.050 —	Come sopra, con usufrutto a Perotti *Giuseppina* fu Domenico vedova Roncaglia, dom. in Torino.	Come sopra, con usufrutto a Perotti *Giuseppa* fu Domenico vedova Roncaglia, dom in Torino.
P. R. 3,50 % (1934)	326952	465,50	Fontana Concetta fu *Santino*, minore sotto la patria potestà della madre Crippa Maria fu Achille vedova Fontana *Santino*, dom in Fagnano Olona (Milano).	Fontana Concetta fu *Luigi Santo*, minore sotto la patria potestà della madre Crippa Maria fu Achille vedova Fontana *Luigi Santo*, dom. in Fagnano Olona (Milano).
Id.	326953	465,50	Fontana Anna Giulia fu *Santino* minore ecc , come sopra.	Fontana Anna Giulia fu *Luigi Santo*, minore ecc , come sopra.
Id.	29491	367,50	Coda *Antonio* di Giacomo, dom in Azeglio (Torino).	Coda *Giovanni Antonio* di Giacomo, dom. in Azeglio (Torino).
B. T. N. 5 % (1959)	1511	1.250 —	Narciso *Angiola* fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre Ferri Rosa fu Cono vedova Narciso	Narciso *Angela* fu Eugenio, minore ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	227333	6.250 —	Barberis Franca di Lorenzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom in Osiglia (Savona), con usufrutto a Ghigliazza *Caterina* fu Angelo in Barberis	Come contro, con usufrutto a Ghigliazza *Rina Angela Maria* fu Angelo in Barberis.
Cons. 3,50 % (1906)	741224	1.225 —	Parodini Alessandro Giovanni di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom a Levanto (Genova), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Parodini Giuseppe fu Giovanni e Dentone Maria Rosa di *Giovanni Giuseppe*, dom in Levanto.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Parodini Giuseppe fu Giovanni e Dentone Maria Rosa di *Giuseppe*, dom. in Levanto.
Rendita 5 % (1935)	31434	2.195 —	Marinucci Maria Adelaide fu Giuseppe, moglie di *Roxas Egidio Amico* Vincolato per dote	Marinucci Maria Adelaide fu Giuseppe, moglie di *Amico Roxas Egidio*. Vincolato per dote.
Cons. 3,50 % (1906)	531419	315 —	Valenzi *Quinta* di Bernardo, moglie di Surace Natale di Giovanni, dom. in Valmontone. Vincolato per dote.	Valenzi *Anna Quinta* di Bernardo, ecc., come contro.
Id.	329471	35 —	Ginocchio *Carlotta* fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Barbieri Antonia fu Giovanni vedova di Ginocchio Enrico, dom. in Genova.	Ginocchio *Maria Rosa Carlotta* fu Enrico, minore ecc., come contro.
Id.	521591	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	715387	140 —	Bregante Francesca Angela fu Giambattista moglie di Parodi *Pietro* fu Sebastiano, dom. a Sturla (Genova). Vincolato per dote.	Bregante Francesca Angela fu Giambattista moglie di Parodi *Simone Pietro* fu Sebastiano, dom a Sturla (Genova). Vincolato per dote.
Id.	828792	700 —	Vigevano Fede di *Giuseppe* moglie di Martinazzi Luigi	Vigevano Fede di *Angelo* moglie di Martinazzi Luigi
Rendita 5 % (1935)	13194	500 —	Vigevano Fede di *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre.	Vigevano Fede di *Angelo*, minore, sotto la patria potestà del padre.
Id.	44703	500 —	Vallanzasca *Giuseppe* fu Elia, dom a Como	Vallanzasca *Abramo* fu Elia, dom. a Como.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	44704	500 —	Cerri Caterina fu Giovanni Battista, moglie di Vallanzasca *Giuseppe*, dom. a Como.	Cerri Caterina fu Giovanni Battista, moglie di Vallanzasca *Abramo*, dom. a Como.
Id.	44705	500 —	Cerri Caterina fu Giovanni, moglie di Vallanzasca *Giuseppe*, dom. a Como.	Come sopra.
Id.	44706	1.000 —	Cerri Caterina fu Giovanni Battista, moglie di Vallanzasca *Giuseppe*, dom. a Como.	Come sopra.
Id.	44707	1.500 —	Cerri Caterina fu Giovanni, moglie di Vallanzasca *Giuseppe*, dom. a Como.	Come sopra.
P. R. 3,50% (1934)	374580	17,50	Ferrari *Lilly-Cecilia* fu Nicolò, minore sotto la patria potestà della madre Olivari Silvia vedova Ferrari, dom. a Camogli (Genova).	Ferrari *Nicoletta-Lilly Cecilia* fu Nicolò, minore, ecc., come contro.
B. T. N. 5% (1959)	11856	10.000 —	Robustelli Salvatore di Guglielmo, dom. in Napoli, con usufrutto a Daniele Giovanna fu Vincenzo, dom. in Napoli.	Robustelli Salvatore di Guglielmo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Napoli, con usufrutto, come contro.
B. T. N. 5% (1950) Serie 5ª	685	250 —	Bergonzi *Senarica* fu Primo, minore sotto la patria potestà della madre Calzavia *Rina* fu Federico ved. Bergonzi, dom. in Cremona.	Bergonzi *Federica* fu Primo, minore sotto la patria potestà della madre Calzavia *Carolina* fu Federico ved. Bergonzi, dom. in Cremona.
P. R. 5% (1936)	10074	630 —	Vitiello *Regina* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Russo Rosa ved. Vitiello, dom. in Gragnano (Napoli).	Vitiello *Maria Regina* fu Francesco, minore, ecc., come contro.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta.

Roma, addì 19 febbraio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(1120)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dodici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto in data 28 novembre 1957, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dodici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte stessa;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a dodici posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto 28 novembre 1957, sono fissate per i giorni 4, 5 e 6 maggio 1959.

Le prove stesse avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni suindicati.

Roma, addì 18 marzo 1959

Il Presidente: CARBONE

(1656)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami ad otto posti di ispettore di terza classe in prova nella carriera direttiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad otto posti di ispettore di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Gli otto posti messi a concorso saranno attribuiti, nell'ordine risultante dalla graduatoria di cui al successivo art. 9, in ragione di:

quattro posti ai candidati che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea specificati ai punti 1) e 2) del successivo art. 2;

quattro posti ai candidati che siano in possesso di uno dei diplomi indicati al punto 3) dello stesso art. 2.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei sottoindicati titoli di studio:

1) diploma di laurea in giurisprudenza,

2) diploma di laurea in scienze politiche e sociali;

3) diploma di laurea in scienze economiche e commerciali o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso predetto anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado

Gli impiegati suddetti debbono però dichiarare nella domanda se intendono sottoporsi alle prove d'esame stabilite per i candidati laureati in giurisprudenza o scienze politiche ovvero a quelle stabilite per i candidati laureati in scienze economiche e commerciali o provvisti di titoli equipollenti

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni.

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172),

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320. art 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n 1768, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1, decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n 615, art 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle Forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni,

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, art. 1),

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, (legge 4 marzo 1952, n 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31),

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n 48, art. 17), regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n 116,

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, art 4),

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n 467, art. 1, decreto legislativo 19 marzo 1948 n. 241 art. 2),

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18),

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n 660) limitatamente agli eventi verificatesi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

i) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a

vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale ne sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 3, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

n) la lingua estera scelta.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato, la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio,

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale,

c) tessera postale,

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi,

f) passaporto,

g) carta d'identità.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consteranno di quattro prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le quattro prove scritte obbligatorie si svolgeranno sopra argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte, sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso, se intendano sostenere la prova scritta facoltativa in una o più delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per le prove di conoscenza di lingue estere, la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva delle prove obbligatorie, una quota parte del punto che si otterrà applicando alla votazione stessa un coefficiente operativo il quale, per ciascun esperimento di lingua, non potrà superare l'1,5 %, così che la votazione di merito definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove d'esame obbligatorie con la votazione concernente le prove facoltative di lingue.

Art. 8.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie dei funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale od in copia autentica notarile. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art 8;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente,

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva.

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento,

2) titolo di studio, come al n 1) del primo comma,

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione della imposta di bollo

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art 8, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915 18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n 588 contenuta nella dispensa n 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100,

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da lire 100 dall ufficio stralcio dell ex milizia fiumana,

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al a maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100,

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore del l'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/Cd 6 del l'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

e) i reduci dalla deportazione o dall internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio lo interessato ha la sua residenza, ai sensi dell art 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Moga-

discio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142,

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 100, in conformità al modello previsto dall'art 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n 104

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana,

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione,

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza,

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente articolo 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art 10

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata,

w) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione,

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art 8, su carta bollata da L 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi dei provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente articolo 10.

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L 100, dell autorità militare.

Art 12

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori di terza classe nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art 13.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art 14.

Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sara nominata con successivo decreto del Ministro e sarà composta di:

un consigliere di Stato, presidente,

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame,

due funzionari del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo.

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso, abbiano richiesto di sostenere le prove facoltative di esame per le dette lingue

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore a quella di ispettore di seconda classe.

Art 15.

Le prove di esame si svolgeranno sopra argomenti del seguente programma.

Prove per i candidati laureati in giurisprudenza oppure in scienze politiche

Prove scritte obbligatorie·

I) diritto costituzionale,

II) diritto civile e commerciale,

III) economia politica e scienza delle finanze;

IV) diritto amministrativo

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;

2) diritto internazionale pubblico e privato;

3) elementi di diritto e procedura penale,

4) contabilità ed amministiazione del patrimonio dello Stato,

5) statistica,

6) leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità,

7) leggi e regolamenti per la concessione e l'esercizio di ferrovie, tramvie, filovie e servizi automobilistici,

8) leggi sulla circolazione stradale e disciplina del traffico,

9) regolamento per la navigazione interna;

10) organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

Prova facoltativa (solamente scritta) di lingue estere: francese, inglese, tedesca

Prove per i candidati laureati in scienze economiche e commerciali oppure provvisti di titoli equipollenti:

Prove scritte obbligatorie·

I) diritto costituzionale;

II) diritto civile e commerciale;

III) economia politica e scienza delle finanze;

IV) ragioneria e computisteria.

Prova orale

1) le materie delle prove scritte;

2) diritto amministrativo,

3) contabilità ed amministrazione del patrimonio dello Stato,

4) statistica,

5) leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità,

6) leggi e regolamenti per la concessione e l'esercizio di ferrovie, tramvie, filovie e servizi automobilistici,

7) leggi sulla circolazione stradale e disciplina del traffico,

8) regolamento per la navigazione interna;

9) organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Prova facoltativa (solamente scritta) di lingue estere: francese, inglese, tedesca

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti

Roma, addì 2 febbraio 1959

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1959
Registro n. 75 Bilancio trasporti I.G.M.C.T.C., foglio **n. 251**

ALLEGATO 1

Schema della domanda di ammissione da inviarsi *su carta da bollo da* **L. 200 al**

Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a otto posti di ispettore di terza classe nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . . in data . . . . presso l'Università di . . . . , di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione: i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate)

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . (secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . , ovvero perchè riformato o rivedibile)

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . in qualità di . . . . dal . . . . . al . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Dichiara inoltre (solo per coloro che appartengono alla carriera di concetto con qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata e che siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado) di voler sottoporsi alle prove d'esame stabilite per i candidati laureati in giurisprudenza o scienze politiche oppure a quelle stabilite per i candidati laureati in scienze economiche e commerciali o provvisti di titoli equipollenti.

Per la prova di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . (francese - inglese - tedesca).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo. . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700 Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(1393)

PREFETTURA DI NOVARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1956, n. 12522, Div. 3ª san., col quale è stato indetto pubblico concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1955;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici e quelle dei Consorzi ostetrici di Ceppo Morelli-Macugnaga-Vanzone San Carlo e Gignese-Brovello Carpugnino;

Visti l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che modifica l'art 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e le altre disposizioni di legge,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1955, è così costituita:

Presidente:
Martinelli dott. Nicola, vice prefetto vicario.

Componenti:
Lombardo dott Giuseppe, medico provinciale;
Crainz prof Franco, docente in ostetricia e ginecologia,
Cusmano prof. Luigi, docente in ostetricia e ginecologia,
Boncmi Adele, ostetrica condotta.

Segretario:
Giucastro dott. Attilio, consigliere di 2ª classe.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avra la sua sede in Novara.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Novara, addì 13 marzo 1959

Il prefetto. SALERNO

(1658)

PREFETTURA DI VITERBO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto n. 37783/3ª del 5 marzo 1958, con il quale veniva bandito un concorso per cinque posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1957;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, relativo al decentramento dei servizi sanitari dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Viste le proposte degli Ordini professionali e dei Comuni;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1957, e di cui al bando in premessa, e costituita come segue:

Presidente:
De Cecco dott. Alfredo, vice prefetto.

Componenti:
Travaglini dott. Marco, medico provinciale;
Lazzarini dott. Pietro, libero esercente specializzato in ostetricia;
Ruggieri dott. Francesco, libero esercente specializzato in ostetricia,
Dezi Anna, ostetrica condotta.

Segretario:
Moscatelli dott. Mario, consigliere di 3ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Viterbo

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Viterbo, addì 10 marzo 1959

Il prefetto: NOVELLO

(1584)

PREFETTURA DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il decreto prefettizio n 370 in data 30 dicembre 1957, con il quale venne indetto un pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1957;

Visto l art 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854, che sostituisce l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265,

Visto l art 13 del precitato decreto Presidenziale n 854 che modifica l'art 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, per quanto riguarda la scelta del componente la Commissione giudicatrice di cui alla lettera c),

Visti il nominativo designato dal rettore dell'Università di Torino e le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1957, è costituita come segue.

Presidente
Ricottilli dott. Tito, vice prefetto.

Componenti:
Cotta Ramusino dott Ferruccio, medico provinciale capo;
Siliquini prof Pier Nicola, docente in ostetricia,
Zocchi prof. Sergio, docente in ostetricia;
Allois Eugenia, ostetrica condotta.

Segretario·
Piraneo dott Vittorio

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Torino, addì 4 marzo 1959

Il prefetto. SAPORITI

(1657)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.